# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**N. 2256**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore GEI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1995**

---

Riassetto dell'organico nel ruolo dei direttori tecnici psicologi selettori della Polizia di Stato

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - L'organico dei direttori tecnici psicologi selettori della Polizia di Stato prevede diciannove posti nelle qualifiche di direttore tecnico, direttore tecnico principale e direttore tecnico capo. Risultano attualmente coperti otto posti di direttore tecnico principale e pertanto restano disponibili complessivamente undici posti.

Per sopperire alle presenti necessità dell'arruolamento del personale che espleta funzioni di polizia, immesso in quantità massiccia negli ultimi anni, oltre che alle *selezioni psico-attitudinali del personale da* avviare a settori specialistici o che richiedono particolari qualificazioni, l'amministrazione della pubblica sicurezza si è finora avvalsa anche della collaborazione di professionisti con incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Il presente disegno di legge si propone l'obiettivo di completare la copertura dei posti in organico del ruolo dei direttori tecnici psicologi, consentendo all'amministrazione di avvalersi di professionalità acquisite e consolidate negli anni di esperienza pregressa, nella considerazione che il numero esiguo dei posti disponibili sconsiglia di affrontare le lunghe e costose procedure di un pubblico concorso. Si fa altresì presente che già in passato l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 232, ha consentito l'inserimento nei ruoli dell'amministrazione dell'interno di funzionari di comprovata capacità, favorevolmente sperimentata attraverso incarichi a tempo determinato.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I posti vacanti alla data di entrata in vigore della legge nel ruolo dei direttori tecnici psicologi selettori sono riservati a coloro che, successivamente all'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 232, hanno svolto ininterrottamente per tre anni, o svolgono, incarichi di psicologo selettore conferiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121. La copertura dei suddetti posti sarà assicurata mediante concorso riservato da bandire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. I partecipanti al concorso riservato di cui all'articolo 1 devono essere in possesso della laurea in psicologia, dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, dei requisiti generali previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonchè dei requisiti attitudinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 259.

Art. 3.

1. Il numero dei posti disponibili, il termine per la presentazione delle domande, le modalità di espletamento del concorso e l'oggetto della prova pratica saranno indicati nel bando di concorso.

2. Le modalità di svolgimento della prova pratica, la composizione e la nomina della Commissione esaminatrice sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 490, emanato ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

Art. 4.

1. I vincitori del concorso saranno inquadrati nella qualifica di direttore tecnico psicologo selettore.